

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

Essendo ritirato l'altro emendamento al secondo comma, pongo ai voti l'articolo 6 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 7. Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricupero delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformità agli articoli 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Però il pagamento delle somme dovute dev'essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quitanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

« In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, od in quella postale di risparmio.

« Il Governo ha facoltà di concedere in appalto il ricupero preaccennato mediante un aggio da convenirsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. I depositi di danaro o di titoli di credito che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

« Per l'attuazione di questa disposizione viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (serie 2ª). »

A questo articolo sono proposti due emendamenti. Un'aggiunta della Commissione che è la seguente, dopo il primo comma dire :

« Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

« Detto deposito però non potrà farsi direttamente nelle Casse di risparmio postali, se non in quei luoghi ove non siavi nè una regia tesoreria, nè un ufficio di registro. »

L'onorevole Falconi propone che al primo comma debba sostituirsi il seguente:

« I depositi di denaro o di titoli di credito che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore devono farsi alla Cassa di depositi e prestiti o nelle Casse

di risparmio postali consegnandone al cancelliere la ricevuta »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

FALCONI. Egregi colleghi! Il mio emendamento è semplicissimo. Il ministro guardasigilli dichiarò nella sua dotta relazione che voleva assolutamente sgravare i cancellieri della parte fiscale. Quindi col disegno di legge propose che il versamento si facesse presso i cancellieri i quali immediatamente si recassero presso la Cassa di registro o la Cassa postale ad eseguire il versamento stesso. Allora che cosa, accadrà? Signori, ne avverrà che i poveri cancellieri, oltre a dover tenere la contabilità colla parte, dovranno anche essere dei corrieri, come diceva belamente il cancelliere Ricciuti in una diligente memoria pubblicata e mandata ai membri della Commissione; perciocchè, dopo aver ricevuto il danaro dalle parti, tenendo all'uopo il registro così detto campionario, cioè il registro a madre e figlia, e conteggiare colle medesime, dovranno poi recarsi dal ricevitore e procedere con esso ad un secondo conteggio; quindi una doppia operazione, oltre la perdita di tempo per parte dei poveri cancellieri, i quali dall'ufficio proprio dovranno portarsi nell'ufficio di ricevitoria, che potrà trovarsi più o meno dal primo distante. Di qui una perdita di tempo ben rilevante.

La Commissione ha cercato in certo qual modo di rimediare in parte a questa disposizione; cioè a dire, dando facoltà alle parti di recarsi direttamente presso la ricevitoria del registro e bollo, o della Cassa di risparmio postale. Ma questa è una facoltà e non un obbligo.

Per semplicizzare le cose mi pare che la migliore posizione sia quella di obbligare le parti a recarsi a fare i versamenti od i depositi presso il ricevitore.

Il conteggio si farebbe tra le parti ed il ricevitore medesimo, e così si semplicizzerebbe la cosa, non avendo altro obbligo il cancelliere che quello di ricevere dalle parti il documento del seguito deposito.

Nelle provincie meridionali sotto la legislazione passata si operava a tal modo. Le parti si recavano direttamente presso i ricevitori di registro e bollo, eseguivano i versamenti e portavano le ricevute alla cancelleria. Sicchè io, col mio emendamento, non fo che richiamare in vigore tale disposizione completando l'emendamento dalla Commissione fatto al progetto ministeriale, che cioè quello che si vuole *volontario* si renda *obbligatorio*. Ma si dirà che io modifico in questo modo l'articolo 672 della procedura civile e 685 della procedura penale; lo che è verissimo, perchè quei due articoli obbligano le parti a recarsi presso le cancellerie per eseguire i